

OGGETTO: Piano annuale di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici - Anno scolastico 1994-1995.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota n. 21710 del 14.7.1994, nel richiamare la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/52 adottata in data 30 novembre 1993, deliberazione di approvazione del Piano Annuale di Formazione Professionale per gli Operatori Sanitari Infermieristici e Tecnici per l'anno scolastico 1993-1994, contenente altresì la proiezione per l'anno scolastico 1993-1994 degli interventi formativi per gli stessi operatori sanitari, fa presente che il Piano 1993-1994, e la previsione di formazione relativa all'anno scolastico 1994-1995 sono stati predisposti sulla base degli obiettivi di politica formativa che, delineati nel Piano pluriennale di formazione 1988-1991 in coerenza con gli obiettivi di politica sanitaria contenuti nel Piano regionale sanitario di cui alla L.R. 30 aprile 1985, n. 10, sono stati ribaditi ed aggiornati nel Piano generale di sviluppo e nei programmi pluriennali 91-93, 92-94, 93-95.

Con la sopracitata nota l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale illustra, proseguendo, la novazione legislativa intervenuta in seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia di Sanità a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e delle successive modificazioni intervenute ai sensi del Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Come noto, il Decreto legislativo n. 502 ha equiparato a diploma universitario il titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, con la conseguente necessità dell'equiparazione ai titoli universitari del titolo richiesto per l'accesso ai corsi medesimi, consistente nel possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, di durata quinquennale.

Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nell'innovare profondamente l'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema scolastico deputato alla formazione del personale sanitario



infermieristico, tecnico e della riabilitazione, prevede che il Ministro della Sanità, con proprio decreto, individui le figure professionali da formare con i relativi profili e che gli ordinamenti didattici relativi siano definiti ai sensi dell'articolo 9 della L. 19 novembre 1990, n. 341, e pertanto nell'ambito della riforma degli ordinamenti didattici universitari, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da emanarsi di concerto con il Ministro della Sanità.

Con la medesima procedura sono inoltre disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture formative, nella considerazione che, a norma dell'articolo 1, lett. o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione debba avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Istituzioni private accreditate.

Per il raggiungimento delle finalità connesse all'espletamento dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, si rende necessario che quanto prima la Regione e le Università di Cagliari e Sassari attivino, in tale ambito, appositi protocolli d'intesa quali accordi quadro generali contenenti le linee guida degli interventi e l'ambito delle reciproche competenze e collaborazioni, rinviando i rapporti in attuazione ad appositi successivi accordi da stipularsi tra l'Università, Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituzioni pubbliche e private accreditate ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Sono, inoltre, in via di emanazione i decreti del Ministro della Sanità di individuazione delle prime tredici figure professionali e dei relativi profili.

I decreti relativi a ciascuna figura professionale constano ciascuno di tre articoli contenenti il primo l'individuazione della figura professionale con l'attribuzione del corrispondente profilo, il secondo il riconoscimento del diploma universitario, conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, quale titolo abilitante all'esercizio della Professione previa iscrizione al relativo Albo professionale, se esistente, ed il terzo che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della Sanità da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di individuazione dei diplomi e degli attestati che, conseguiti in base al precedente ordinamento, siano considerati equipollenti al diploma



universitario di cui all'art. 2 di ciascun decreto, ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici Uffici.

Le figure professionali individuate, con i relativi profili professionali, sono, al momento, le seguenti:

Infermiere, Ostetrica, Fisioterapista, Podologo, Tecnico Ortopedico, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Igienista dentale, Dietista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico e Tecnico sanitario di radiologia medica.

Con la già citata nota l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nel riferire come la riforma del sistema scolastico deputato alla formazione degli operatori sanitari sia al momento appena avviata e che i conseguenti dovuti adempimenti ministeriali e regionali concorreranno ad una sua più compiuta definizione, nelle more dell'attuazione della più complessiva Riforma Sanitaria e del Sistema formativo degli operatori sanitari medesimi, che nel territorio regionale dovrà ulteriormente concretizzarsi nel riordino e nella ridefinizione delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere e nella predisposizione del nuovo Piano Sanitario Regionale, quale strumento fondamentale della programmazione sanitaria regionale, contenente gli obiettivi e le linee generali di indirizzo della politica sanitaria della Regione da cui desumere le linee di politica formativa del personale sanitario, unitamente ai fabbisogni qualitativi e quantitativi di formazione degli stessi operatori, nel rispetto inoltre del Decreto legislativo n. 29/93 e del disposto dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardo alla rideterminazione delle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali da effettuarsi, come noto, sull'analisi dei carichi di lavoro ed all'attuale definizione delle dotazioni organiche del personale determinate, al momento, sugli attuali assetti di personale e strutture, propone all'On.le Giunta Regionale che nel prossimo anno scolastico 1994-1995 siano portati a compimento i programmi approvati nei Piani precedenti.

Propone inoltre che per l'ammissione ai corsi per l'Abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e di Assistente sanitario, corsi rivolti a personale dipendente, già banditi, la cui attuazione è prevista a partire dal mese di settembre 1994 sia richiesto il possesso del Diploma di Infermiere professionale e del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale, unitamente alla valutazione di legge del servizio infermieristico prestato e che nei corsi di nuova istituzione, non ancora avviati, una quota pari al 10%, anche in sovrannumero possa essere riservato a personale dipendente del Servizio



Sanitario Nazionale e delle Case di Cura private convenzionate in possesso dei requisiti di legge.

Illustra quindi il Piano annuale di formazione professionale per gli operatori sanitari infermieristici e tecnici per l'anno scolastico 1994-1995, con il relativo piano finanziario, il cui elaborato si trova allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale fa presente che la predisposizione del Piano Illustrato dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota n. 21710 del 14.7.1994 è avvenuta di concerto con l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale che sull'elaborato allegato esprime il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/85 facendo presente altresì che la spesa occorrente per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano 1994-1995 è a totale carico della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale attribuita alle Unità Sanitarie Locali per l'attuazione delle attività formative alle stesse affidate.

Nel confermare la concreta possibilità, a valere sulle apposite linee di finanziamento Comunitario, dell'accesso al contributo del Fondo Sociale Europeo per il finanziamento delle attività formative di che trattasi, riferisce che nel Programma operativo finalizzato all'accesso al contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo per gli obiettivi 1, 3 e 4 relativo al periodo 1994-1996, sono previsti interventi di formazione professionale di qualificazione e riqualificazione in favore degli operatori Sanitari Infermieristici Tecnici e della Riabilitazione per un importo pari a lire 38 miliardi.

La Giunta regionale preso atto che il Piano Annuale di formazione per operatori sanitari 1994-1995 discende dalla previsione di piano per il 1994-1995 sulla quale, in occasione dell'approvazione del Piano annuale 1992-1993 era stato espresso il parere favorevole dell'ottava Commissione Consiliare nella seduta del 27 novembre 1993, e della Giunta Regionale con deliberazione n. 45/52 del 30 novembre 1993,

#### **DELIBERA**

di approvare definitivamente il Piano annuale di formazione professionale per gli Operatori Sanitari Infermieristici e Tecnici per il 1994-1995, disponendone l'invio alla Commissione Consiliare competente per la dovuta informazione.

**Il Coordinatore Generale**

Mario Sechi

**Il Presidente**

Antonello Cabras